

CONSORZIO

"SAPIENZA INNOVAZIONE"

STATUTO

1. DENOMINAZIONE

1.1 E' costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 bis del DPR 382/1980, il consorzio con attività esterna "Sapienza Innovazione", nel seguito del presente statuto denominato il "Consorzio". Partecipano al Consorzio i Membri Fondatori ed i Membri Ordinari (di seguito, collettivamente denominati "Aderenti" o "Conсорziati").

1.2 Sono Membri Fondatori, le Imprese, Istituti, Fondazioni, Enti, Organizzazioni ed Istituzioni Pubbliche e/o private in qualsiasi forma organizzati che abbiano ottenuto dalla totalità dei Membri Fondatori esistenti al momento del loro ingresso nel Consorzio, l'autorizzazione ad assumere tale qualifica.

1.3 Sono Membri Ordinari del Consorzio le Imprese, gli Istituti, le Fondazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le Istituzioni Pubbliche e/o private in qualsiasi forma organizzati che potranno essere ammessi al Consorzio secondo le disposizioni di cui al successivo art. 15, purché:

(i) prestino un'attività e/o abbiano un oggetto sociale compatibile con gli scopi del Consorzio descritti al successivo art. 4;

(ii) non abbiano in corso alcuna procedura concorsuale, né ab-

biano subito dichiarazioni di fallimento;

(iii) non siano interessate dall'applicazione di provvedimenti o misure di prevenzione o cautelari (anche per il caso in cui il relativo procedimento sia in corso) previste dalla legge n.55 del 19 marzo 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale o dal Decreto Legislativo N° 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

2. SEDE

2.1 Il Consorzio ha sede legale in Roma. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, unità operative esterne, succursali, agenzie e rappresentanze anche all'estero.

3. DURATA

3.1 La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata previa espressa approvazione resa dagli organi competenti dei Consorziati. Resta salva la facoltà di recesso dei consorziati da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 16.

4. SCOPI E ATTIVITA' DEL CONSORZIO

4.1 Il Consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

4.2 Il Consorzio, ha lo scopo di favorire il collegamento tra

il sistema produttivo e dei servizi delle imprese consorziate e le strutture di ricerca e di didattica dell'Università e di altri enti di ricerca pubblici e privati a livello regionale, nazionale ed internazionale che potranno aderire al Consorzio stesso. In particolare, il Consorzio si propone di favorire il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate all'interno dell'Università e dei centri di ricerca collegati e di rappresentare alle strutture universitarie le esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo.

4.3 Il Consorzio ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

(i) promuovere la collaborazione con soggetti del mondo industriale per la realizzazione di interventi di promozione e assistenza tecnico-scientifica che consentano l'avvio di imprese innovative idonee ad operare in settori ad elevato impatto tecnologico;

(ii) promuovere il trasferimento dei risultati delle attività di ricerca svolte dall'Università al settore imprenditoriale mediante accordi di licenza o altri accordi di cooperazione;

(iii) concludere accordi di cooperazione con organizzazioni esterne al fine di integrare e sviluppare le conoscenze generate dall'attività scientifica e migliorare le informazioni e le tecnologie suscettibili di applicazione industriale;

(iv) promuovere e sostenere l'avvio di nuove imprese con la

partecipazione, diretta o indiretta, dell'Università, e in collaborazione con altri organismi, anche mediante la ricerca di capitali di rischio o altri finanziamenti per l'avviamento e lo sviluppo di tali iniziative;

(v) assistere gli Aderenti nella tutela e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, brevettate e non brevettate, ivi compreso il know-how;

(vi) promuovere la diffusione della cultura scientifica, contribuendo alla valorizzazione sociale delle tematiche legate alla ricerca e all'innovazione.

4.4 Per il perseguimento dell'oggetto consortile, il Consorzio, può:

(i) promuovere il collegamento tra il tessuto economico e le imprese, l'Università, i centri di ricerca e sviluppo pubblici e privati a livello regionale, nazionale e internazionale, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per il sistema economico del Paese, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze ed alla ricerca applicata;

(ii) stimolare l'avvio di nuove imprese che utilizzino e valorizzino attività, prodotti o processi produttivi ad alto contenuto tecnologico, anche partecipandovi e conferendo ad esse licenze o conoscenze.

(iii) svolgere attività di studio e ricerca, di informazione, di consulenza organizzativa e gestionale specializzata, di

progettazione e assistenza tecnica, nell'ambito di azioni riguardanti l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e conoscenze e la ricerca applicata sia a livello locale che nazionale ed internazionale;

(iv) assistere, nell'ambito delle finalità statutarie, i propri Aderenti, le imprese gli Enti e le istituzioni regionali nei rapporti con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali ed in particolare con l'Unione Europea;

(v) promuovere e attivare, partecipando anche alla gestione, laboratori che rispondano alle esigenze del sistema delle imprese, e che consentano di realizzare una collaborazione tra università e impresa per realizzare efficacemente l'azione di trasferimento tecnologico;

(vi) favorire il trasferimento dei risultati della ricerca, soprattutto a favore delle PMI locali, operando in stretta collaborazione con i Centri di ricerca da un lato, e le associazioni di categoria, i consorzi di imprese e gli imprenditori dall'altro, incentivando anche le azioni di spin-off tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa;

(vii) sviluppare e gestire sistemi informativi multimediali per la diffusione dell'innovazione e per l'introduzione del telelavoro;

(viii) favorire l'attivazione, anche mediante la stipula di convenzioni, di iniziative che permettano la formazione e l'insediamento di nuove attività, in particolare attraverso

spinoff tra e il mondo dell'impresa, che sviluppino, utilizzino e diffondano l'alta tecnologia promuovendo eventualmente anche la diffusione e la commercializzazione dei risultati ottenuti;

(ix) promuovere e curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività di formazione professionale e di aggiornamento ad alta specializzazione, rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione degli imprenditori e del personale delle aziende in ordine alle innovazioni di prodotto e di processo, ma anche a favorire la formazione e la specializzazione di giovani in settori ad alta qualificazione;

(x) sviluppare servizi a favore di consorzi università e industria;

(xi) promuovere, partecipare alla costituzione e gestire centri di innovazione tecnologica e parchi scientifici e tecnologici;

(xii) promuovere l'attuazione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico;

(xiii) compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, utile per il perseguimento dell'oggetto consortile.

5. FONDO CONSORTILE

5.1 Il fondo consortile è inizialmente costituito

dall'ammontare dei contributi versati dai Membri Fondatori, ad eccezione dell'Università, così come previsto ai sensi del successivo art.5.2., nonché dagli ulteriori contributi che dovessero essere versati dai Consorziati all'atto di ammissione al Consorzio, secondo quanto previsto dal successivo art. 15.2.

5.2 Alla formazione del fondo consortile iniziale contribuisce ciascun Membro Fondatore, ad eccezione dell'Università, con il versamento di una quota di partecipazione una tantum, il cui ammontare è determinato, per i Membri Fondatori, in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

5.3 L'Università "La Sapienza" conferisce, per l'intera durata del Consorzio, il diritto di godimento dei locali siti presso la Palazzina Uffici - Complesso Regina Elena, destinati a sede del Consorzio.

5.4 I Membri Ordinari che dovessero essere ammessi a partecipare al Consorzio dovranno corrispondere al fondo consortile la quota di partecipazione determinata dall'Assemblea Generale secondo quanto previsto dal successivo art. 15.1. L'ammontare di tale contributo potrà essere di volta in volta modificato dall'Assemblea Generale.

5.5 Ai sensi dell'art. 91 bis del DPR 382/80 l'Università, non potendo erogare contributi in denaro, partecipa, oltre quanto previsto al superiore n. 5.3, con l'apporto di prestazione scientifica, che viene equiparato al contributo a carico dei

consorziati privati.

5.6 Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo consortile. La quota di partecipazione al fondo consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.

5.7 Eventuali incrementi/ripristinamenti del fondo consortile per qualsiasi motivi richiesti, dovranno essere approvati all'unanimità dei Soci Fondatori

6. ESERCIZIO SOCIALE

6.1 L'attività del Consorzio è organizzata sulla base di programmi poliennali di attività. L'esercizio ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Il primo esercizio ha inizio alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo del Consorzio e avrà termine al 31 dicembre dell'anno 2006.

6.3 Gli Aderenti possono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, mettere a disposizione del Consorzio, anche a titolo gratuito, previa, ove previste, le necessarie determinazioni dei competenti organi di governo o gestione, beni strumentali, nonché effettuare prestazione di servizi con idoneo impegno delle rispettive strutture operative e delle tecnologie a loro disposizione.

6.4 Il corrispettivo per i servizi resi al Consorzio e/o per le tecnologie ed il personale messo a disposizione di quest'ultimo da ciascun Consorziato, verrà determinato dal

Consiglio di Amministrazione in base al prezzo o alla tariffa normalmente praticato dal Consorziato o, in difetto, in base a quelli di mercato.

6.5 I Consorziati si danno reciprocamente atto che per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

6.6 Fermo quanto previsto al precedente art. 6.5 i costi e le spese di funzionamento del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, sono a carico del fondo consortile.

7. ORGANI DEL CONSORZIO

7.1 Sono organi del Consorzio:

- (i) il Presidente e il Vice-Presidente;
- (ii) l'Assemblea Generale;
- (iii) il Consiglio di Amministrazione;
- (iv) il Direttore;
- (v) il Collegio dei Sindaci;
- (vi) il Comitato Tecnico-Scientifico.

8. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

8.1 Il Presidente del Consorzio, designato dall'Università "La Sapienza", é nominato dall'Assemblea Generale. Il Vice-Presidente, nominato secondo quanto previsto al successivo art. 10.9, ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nei confronti dei terzi la firma

del Vice-Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio ed in particolare provvede:

(i) a rappresentare il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari nonché nei rapporti con Autorità, Enti, Consorziati e terzi privati;

(ii) ad esercitare il diritto di querela e di costituzione di parte civile nell'interesse del Consorzio;

(iii) a presiedere l'Assemblea Generale dei Consorziati, curandone le convocazioni;

(iv) a vigilare sulla corretta esecuzione di tutte le deliberazioni consortili;

(v) in caso di necessità o urgenza, ad adottare, con i poteri del Consiglio, provvedimenti che dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile e in ogni caso entro 30 giorni dall'adozione;

(vi) a sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione ed in genere ogni operazione relativa al movimento di fondi;

(vii) a nominare procuratori ed avvocati;

(viii) a delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad altri consiglieri, determinando i limiti della delega;

(ix) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente statuto.

9. ASSEMBLEA GENERALE

9.1 L'Assemblea Generale dei Consorziati è costituita dai legali rappresentanti dei partecipanti al Consorzio che possono farsi sostituire, anche permanentemente, nella partecipazione delle adunanze da un loro delegato. Le adunanze sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

9.2 L'Assemblea in seduta ordinaria:

(i) approva il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

(ii) nomina il Presidente;

(iii) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dagli Aderenti secondo quanto previsto dal successivo art. 10.1;

(iv) nomina il Presidente ed i componenti del Collegio dei Sindaci;

(v) nomina il Presidente e i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

(vi) determina i compensi dei componenti gli organi cui ai punti (ii) e (iii) e (iv) che precedono;

(vii) delibera su ogni altra questione inerente alla gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

b) L'Assemblea in seduta straordinaria:

- (i) delibera sulle modificazioni dello statuto del Consorzio;
- (ii) delibera sull'ammissione ed esclusione di Consorziati;
- (iii) delibera sulla stipula di contratti inerenti all'oggetto sociale e per i quali sia contemplata una durata che richieda la necessità di proroga obbligatoria della durata del Consorzio;
- (v) delibera sulla proroga della durata del Consorzio;
- (vi) delibera sullo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio e nomina i liquidatori.

9.3 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ed è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata a.r. ovvero telegramma o telefax da recapitarsi al domicilio di ciascun consorziato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza, il preavviso potrà essere ridotto a tre giorni. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

9.4 L'Assemblea Generale viene comunque convocata ogni volta che ne sia fatta domanda da almeno metà dei Consorziati specificando gli argomenti da trattare sempre che gli stessi rientrino nella competenza dell'Assemblea Generale stessa. L'Assemblea Generale potrà inoltre essere convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, in qualunque tempo ove ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità. L'avviso di convoca-

zione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale.

9.5 Ogni Consorziato ha l'onere di comunicare per iscritto alla segreteria del Consorzio il proprio indirizzo e le eventuali variazioni; in mancanza di ciò, e comunque in caso di irreperibilità, il Consorziato si intenderà domiciliato presso la sede del Consorzio.

9.6 L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Nell'ipotesi di mancanza e/o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la presidenza è assunta dal Consorziato designato dagli intervenuti presenti. Le funzioni di segretario dell'Assemblea Generale sono svolte da uno tra i Consorziati o da un terzo incaricato nominato dagli intervenuti presenti. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non si rende necessaria la nomina del Segretario.

9.7 Salvo diversa previsione del presente statuto, l'Assemblea Generale in sede ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei partecipanti al Consorzio. Salvo diversa previsione del presente statuto, essa delibera a maggioranza dei presenti e con il consenso di almeno la metà dei Membri Fondatori.

9.8 L'Assemblea Generale in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei partecipanti al Consorzio. Essa delibera con la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e con il consenso di almeno i tre quarti dei Membri Fondatori.

9.9 Ogni consorziato ha diritto ad un voto in Assemblea. Le votazioni hanno luogo in modo palese.

9.10 I verbali dell'Assemblea sono redatti, approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, quando non siano redatti dal notaio, e inviati in copia a tutti i Consorziati.

10. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da quattro membri nominati dall'Assemblea Generale sulla base delle seguenti designazioni:

- (i) uno designato dall'Università di Roma "La Sapienza";
- (ii) tre designati nella misura di uno per ciascuno degli altri Membri Fondatori.

10.2 I Consiglieri sono scelti tra persone di elevata e riconosciuta esperienza nei settori di competenza del Consorzio.

10.3 Il Consiglio è regolarmente costituito con la nomina della maggioranza dei suoi membri.

10.4 Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri e non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispon-

dono.

10.5 Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Il Consiglio scaduto rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino a che non sia costituito il nuovo Consiglio.

10.6 Tutti i componenti del Consiglio sono rieleggibili.

10.7 I Consiglieri cessano dalla carica per scadenza del termine o rinuncia, nonché nel caso in cui si trovino in una delle condizioni previste dall'art 2382 del codice civile. La rinuncia dev'essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e prende efficacia dalla data di accettazione della stessa da parte del consiglio di amministrazione.

10.8 Qualora, durante il mandato, venga a mancare per qualsiasi motivo uno dei membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2386 c.c. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano la decadenza dell'intero Consiglio e l'Assemblea Generale dovrà provvedere senza indugio alla nomina di un nuovo Consiglio secondo le modalità di cui al precedente punto

10.1. In tal caso, i componenti non dimissionari rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla costituzione del nuovo Consiglio.

10.9 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti, con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri,

il Vice Presidente e il Segretario. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere più anziano di età.

10.10 Il Consiglio di Amministrazione deve attuare le decisioni dell'Assemblea ed attenersi alle sue direttive. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede:

- (i) ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- (ii) alla gestione del Consorzio adottando tutte le deliberazioni che non rientrino nella esclusiva competenza dell'Assemblea Generale o del Presidente per legge o per disposizione del presente statuto;
- (iii) a vigilare sull'osservanza dello Statuto;
- (iv) a predisporre l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale;
- (v) a predisporre gli atti e le deliberazioni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale;
- (vi) a proporre all'Assemblea Generale l'ammissione di nuovi Consorziati;
- (vii) a predisporre il preventivo economico finanziario annuale del Consorzio;
- (viii) a svolgere tutti gli ulteriori incombeni allo stesso attribuiti dal presente statuto;
- (ix) a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale il bilancio d'esercizio.

10.11 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Diretto-

re per il coordinamento operativo del consorzio e l'esecuzione delle relative attività.

10.12 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, con preavviso inviato per telefax e/o raccomandata a.r. contenente la data, l'ora, il luogo di riunione ed eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento tele/audiovisivo, nonché gli argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente e in caso di impedimento di quest'ultimo dal Consigliere più anziano. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno. Il Presidente può altresì convocarlo quando ne ravvisi l'opportunità, e deve convocarlo senza indugio quando ne facciano motivata richiesta almeno tre membri del Consiglio.

10.13 Ove previsto dall'avviso di convocazione, i Consiglieri possono intervenire all'adunanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e/o videotelematico. In tal caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario e deve, comunque, essere assicurata la possibilità, per ciascuno dei partecipanti, di intervenire ed esprimere il proprio avviso, ricevere e visionare documenti, nonché la contestualità della deliberazione.

10.14 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio del Consorzio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale trascritto in apposito libro, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario e custodito presso la sede del Consorzio.

11. IL DIRETTORE

11.1 Il Direttore assume tutte le opportune iniziative per attuare le delibere del Consiglio di Amministrazione al quale risponde e riferisce periodicamente ed alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto.

12. COLLEGIO DEI SINDACI

12.1 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Dura in carica tre esercizi, compreso quello in cui è avvenuta la nomina, e scade con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. In ogni caso il Collegio resta in carica sino alla nomina ed alla relativa accettazione dei nuovi membri. I membri del Collegio dei Sindaci sono rieleggibili.

12.2 I membri del Collegio debbono essere iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia

e Giustizia.. Il Collegio dei Sindaci effettua i controlli previsti dagli artt. 2403 e segg. del cc., nonché il controllo contabile di cui agli arti. 2409-bis e seg. del c.c. .

12.3 I sindaci partecipano a tutte le adunanze degli organi consortili. Il Collegio dei Sindaci riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio consuntivo mediante una relazione scritta sul bilancio stesso, sulla contabilità e sulla gestione amministrativa.

12.4 Le adunanze del Collegio dei Sindaci potranno tenersi mediante l'utilizzo di sistemi audio e/o video e delle risoluzioni del Collegio medesimo verrà tenuto apposito verbale nelle forme e secondo le modalità di legge.

13. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

13.1 Il Comitato Tecnico Scientifico ed il suo Presidente sono nominati dall'Assemblea. La nomina, la revoca e la sostituzione di ciascun componente potrà avvenire mediante comunicazione scritta per raccomandata, telegramma, telefax od e-mail, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente del Comitato. Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzione consultiva e di proposta per il Consiglio di Amministrazione, assistendo quest'ultimo, su richiesta del medesimo, con pareri non obbligatori e non vincolanti esclusivamente di natura tecnica. Il Comitato Tecnico Scientifico può proporre all'Assemblea Generale ed al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misu-

re ritenute più idonee per il perseguimento degli scopi del Consorzio.

13.2 Il Comitato Tecnico Scientifico è organo privo di rilevanza esterna.

13.3 Il Comitato Tecnico Scientifico delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. I membri del Comitato restano in carica per un periodo di tre anni, e sono rieleggibili. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

14. RESPONSABILE DEL PROGETTO

14.1 Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della stipula di un contratto o di una convenzione, per realizzare il più efficace coordinamento con le strutture coinvolte e lo svolgimento del programma di ricerca, potrà nominare un Responsabile di Progetto, conferendogli adeguati poteri e attribuendogli funzioni di attuazione operativa delle proprie deliberazioni.

14.2 Il Responsabile del Progetto curerà i rapporti tecnico-amministrativi con i contraenti e sovrintenderà all'organizzazione ed al funzionamento delle unità operative ed all'esecuzione delle attività assunte contrattualmente.

15. RESPONSABILITA' VERSO TERZI

15.1 Il Consorzio agisce esclusivamente in nome proprio. Even-

tuali obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli Aderenti, devono essere espressamente autorizzate da apposite convenzioni stipulate tra il Consorzio e gli Aderenti interessati e comunicate alle terze parti contraenti prima dell'assunzione delle predette obbligazioni.

16. NUOVI SOCI

16.1 La valutazione delle richieste di adesione al Consorzio provenienti dai soggetti che possiedano i requisiti indicati dal precedente articolo 1.4, e la determinazione dell'importo delle relative quote di adesione al Consorzio, sono rimesse alla deliberazione dell'Assemblea Generale in seduta straordinaria.

16.2 Il nuovo Consorziato è tenuto a versare, una tantum, la quota di partecipazione di cui al precedente art. 15.1. La quota versata dal nuovo Consorziato dovrà essere conferita al Fondo consortile.

16.3 Il soggetto ammesso a far parte del Consorzio deve rilasciare una dichiarazione a firma del suo legale rappresentante la quale attesti la conoscenza e l'adesione alle disposizioni del presente statuto, nonché l'impegno a versare la quota di partecipazione sopra determinata. La qualità di Consorziato viene acquisita previo versamento della quota di partecipazione.

17. RECESSO DEGLI ADERENTI

17.1 1 Ogni Aderente ha la facoltà di recedere dal Consorzio

per giustificati motivi con un preavviso comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente del Consorzio presso la sede dello stesso, almeno tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno. Il recesso avrà effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, fermo restando l'obbligo dell'Aderente recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi anteriormente alla data di efficacia del recesso. In caso di recesso la quota di partecipazione del Consorziato receduto si accresce proporzionalmente a quella detenuta dagli altri Consorziati nel fondo consortile. Le modalità del recesso e le relative condizioni o garanzie alle quali lo stesso potrà eventualmente essere subordinato saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione che ne darà comunicazione a tutti i Consorziati. E' fatto salvo il diritto del Consorzio al risarcimento di eventuali danni che allo stesso possano essere arrecati dal recedente per effetto del recesso.

18. ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI

18.1 L'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea Generale nei confronti del Consorziato per i seguenti motivi:

(i) avvio delle procedure concorsuali nei confronti dell'Aderente, e precisamente in caso di dichiarazione di fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentite, ovvero

delle procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

(ii) assoggettamento dell'Aderente alle procedure di liquidazione;

(iii) estinzione, a qualunque titolo, dell'Aderente;

(iv) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto o degli obblighi e oneri posti a carico degli Aderenti.

18.2 L'esclusione può essere deliberata nei confronti degli Aderenti con personalità giuridica privata in caso di trasformazione sostanziale dell'oggetto sociale di questi ultimi, anche qualora tale trasformazione derivi da operazioni di fusione o altre operazioni straordinarie delle singole società. Le deliberazioni relative all'esclusione del Consorziato devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spediti entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione. L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte dell'Aderente della lettera con la quale viene comunicata la deliberazione di esclusione.

L'Aderente escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso i terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al comma precedente, salvo il risarcimento di eventuali danni ar-

recati al Consorzio dall'Aderente escluso ai sensi del precedente 17.1 (iv).

19. ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE

19.1 Dal momento dell'intervenuta efficacia del recesso o dell'esclusione, gli Aderenti receduti o esclusi perdono la qualifica di Aderenti e di ogni diritto ad ulteriori prestazioni da parte del Consorzio anche se connesse o conseguenti all'esecuzione o al perfezionamento dell'esecuzione delle obbligazioni precedentemente assunte nei confronti del Consorzio o dei terzi e che risultino pendenti alla data nella quale il recesso o l'esclusione divengono efficaci. La quota del fondo consortile versata dall'Aderente escluso o receduto si accresce proporzionalmente a quella effettivamente versata dagli altri Consorziati.

20. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

20.1 Il Consorzio si scioglie per decorso del termine di durata, per le cause previste dalla legge o, se sussiste una giusta causa, per deliberazione dell'Assemblea adottata con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti. In caso di scioglimento del Consorzio, i liquidatori dovranno provvedere, dopo aver risolto tutte le pendenze, alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile a fini esclusivamente di ricerca scientifica.

21. LIBRI CONSORTILI

21.1 Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla

legge, il Consorzio deve tenere i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale Consortile e del Consiglio di amministrazione.

22. FORO COMPETENTE

22.1 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del o relativa al contratto di consorzio e/o agli eventuali patti integrativi sottoscritti tra i Consorziati e riferibili direttamente o indirettamente all'oggetto del Consorzio, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

23. DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

F.to: Antonio Carcaterra

" Maria Teresa Dalsasso Notaio

